Comune di Fontanetto Po

Provincia di Vercelli

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) Regolamento sulla definizione agevolata dei procedimenti accertativi riferiti agli anni dal 2005 al 2008 e delle denunce originarie o di variazione anno 2009

(art. 13 della L. n. 289/2002)

	Approvato con	deliberazione	consiliare n.	del	
--	---------------	---------------	---------------	-----	--

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della L. n. 289/2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.lgs n. 446/1997, disciplina la definizione agevolata dei procedimenti accertativi ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), riferiti alle annualità dal 2005 al 2008 e le denunce, anno 2009, di cui all'art. 70 del D.lgs n. 507/93 e ss.mm.ii.
- 2. Non potranno formare oggetto della definizione agevolata i procedimenti accertativi già notificati che sono comunque diventati definitivi per mancanza di impugnazione o per avvenuto pagamento delle relative somme o per avvenuta iscrizione della somma dovuta nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.
- 3. Non potranno, altresì, formare oggetto della definizione agevolata i procedimenti accertativi oggetto di controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado di giudizio e ciò anche se non siano intervenute sentenze definitive.
- 4. Per le annualità dal 2005 al 2008 formeranno oggetto della definizione agevolata gli avvisi di accertamento TARSU che saranno generati e notificati dalla Società I.R.T.E.L. s.r.l., con sede legale a Nizza Monferrato (AT), Viale Partigiani n. 8, alla quale il Comune ha affidato in concessione la relativa attività di accertamento, liquidazione e riscossione.
- 5. Per l'anno 2009, invece, formeranno oggetto della definizione agevolata le denunce originarie o di variazione in modo da favorire la correzione eventuale dell'inserimento d'ufficio della superficie imponibile per mutamenti non a conoscenza dell'Ente e non denunciati dal contribuente entro la data del 20.01.2010.
- 6. La definizione agevolata di cui al presente regolamento non potrà mai dare luogo alla restituzione di somme già versate ovvero iscritte a ruolo, a qualunque titolo, a seguito dei procedimenti accertativi posti in essere con riferimento alle annualità di cui al comma 1.

Art. 2

Definizione agevolata degli avvisi di accertamento – annualità dal 2005 al 2008

- 1. Come indicato nell'art. 1, comma 4, potranno formare oggetto della definizione agevolata di cui al presente regolamento gli avvisi di accertamento TARSU che, per le annualità dal 2005 al 2008, saranno generati e notificati dal concessionario ivi menzionato.
- 2. I suddetti accertamenti potranno essere definiti mediante il pagamento dell'intero ammontare in essi quantificato, con esclusione delle sanzioni.
- 3. Per le finalità di cui al presente articolo, i soggetti interessati dovranno presentare al concessionario di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dallo stesso concessionario, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
- 4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3 dovrà contenere i dati relativi all'atto impositivo notificato, l'indicazione del totale accertamento ridotto e del totale della sanzione ridotta nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione e comunque consegnata entro il termine dei 60 giorni di cui al comma 3. Inoltre, nella stessa istanza di definizione, il contribuente dovrà dichiarare di accettare la TARSU così come determinata nell'atto impositivo notificato e di rinunciare a proporre ricorso avverso quest'ultimo.

Art.3

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

- 1. La definizione agevolata di cui all'art. 2 si perfeziona con il pagamento delle somme dovute, entro il termine perentorio indicato nel comma 4 dello stesso articolo, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di conto corrente postale messo a disposizione dal concessionario di cui all'art. 1, comma 4. Ad avvenuta riscossione si procederà al riversamento a favore della Provincia della quota pari al 5% relativa al tributo provinciale di cui alla L. n. 421/1992.
- 2. L'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate, potrà essere rateizzato come segue:
 - a) l'importo minimo rateizzabile non deve essere inferiore ad € 200,00;
 - b) per importi sino ad € 500,00, il versamento può essere eseguito in 2 rate: la prima da versare entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento e la seconda entro 120 giorni dalla citata notifica;
 - c) per importi superiori ad € 500,00 e sino ad € 1.000,00, il versamento può essere eseguito in 2 rate: la prima da versare entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento e la seconda entro 150 giorni dalla citata notifica;
 - d) per importi superiori ad € 1.000,00, il versamento può essere eseguito in 4 rate: la prima da versare entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, la seconda entro 120 giorni, la terza entro 150 giorni e la quarta entro 180 giorni, tutte sempre dalla citata notifica.
- 3. Il mancato pagamento di una sola rata alla sua scadenza comporta la decadenza dal diritto alla dilazione e dalla definizione agevolata. Di conseguenza, si darà corso alle normali procedure di accertamento e riscossione coattiva delle somme dovute, incluse le sanzioni.
- 4. Gli errori scusabili, ritenuti tali dal suddetto concessionario, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, devono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura del concessionario stesso a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ed in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata. Di conseguenza, si darà corso alle normali procedure di accertamento e riscossione coattiva delle somme dovute, incluse le sanzioni.
- 5. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non costituisce titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate.

Art.4

Verifica delle istanze di definizione agevolata

1. Il concessionario di cui all'art. 1, comma 4, provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

Art. 5

Definizione agevolata delle denunce originarie o di variazione – anno 2009

- 1. I soggetti passivi della TARSU che, alla data del 20.01.2010, non hanno presentato la denuncia di variazione prevista dall'art. 70, commi 1 e 2, del D.lgs n. 507/93 e ss.mm.ii. ovvero che hanno presentato la predetta denuncia con dati erronei incidenti sull'ammontare del tributo o che comunque rilevassero difformità con l'inserimento delle superfici imponibili effettuato d'ufficio nel ruolo 2009, possono definire in via agevolata il rapporto tributario relativo all'anno 2009 mediante il versamento di una somma pari alla tassa dovuta per lo stesso anno, comprensiva della quota del tributo provinciale, con esclusione di sanzioni ed interessi.
- 2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono, a pena di decadenza, presentare all'ufficio tributi del Comune, nel periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2012, apposita istanza di definizione agevolata secondo il modello predisposto dal predetto ufficio e dallo stesso reso disponibile.
- 3. Nei casi di omessa od erronea denuncia o di rilevazione di non conformità della superficie imponibile rispetto all'iscrizione d'ufficio effettuata dal Comune nel ruolo TARSU 2009, l'istanza di definizione agevolata di cui al comma 2, dovrà contenere tutti gli elementi utili a consentire l'effettiva determinazione della tassa dovuta con riferimento alla reale superficie imponibile definita in contraddittorio con il citato ufficio ed in applicazione delle tariffe vigenti nell'anno 2009.
- 4. I pagamenti riferiti alle definizioni agevolate previste dal presente articolo devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica di apposita comunicazione che sarà invita dall'ufficio tributi del Comune.

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2012.